I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Dichiarazione del Consiglio relativa all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione

(2005/C 161/01)

In occasione della firma, il 26 maggio 2005, da parte del Parlamento europeo e della Commissione, dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, il Coreper raccomanda al Consiglio d'iscrivere nel processo verbale la seguente dichiarazione e di pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C:

«Il Consiglio ha preso atto dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione firmato il 26 maggio 2005 dalle due istituzioni, in contrasto con lo spirito della dichiarazione (n. 3) relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea figurante nell'atto finale del trattato di Nizza.

Rammentando la sua dichiarazione del 10 luglio 2000, il Consiglio si preoccupa del fatto che varie disposizioni di questo nuovo accordo quadro cercano di ottenere, in modo ancora più accentuato rispetto all'accordo quadro del 2000, uno slittamento dell'equilibrio istituzionale stabilito dai trattati in vigore. Si rammarica di non essere stato informato prima, in uno spirito di leale cooperazione, della negoziazione del nuovo accordo quadro. Si rammarica altresì che le due istituzioni in questione non abbiano ritenuto opportuno tener conto delle preoccupazioni che il Consiglio aveva espresso, a livello di organi competenti, prima della firma di tale accordo.

Il Consiglio ricorda in particolare che ai sensi del trattato (articolo 201) una mozione di censura sulla gestione della Commissione riguarda obbligatoriamente tutti i membri della Commissione in quanto collegio e non può riguardare un membro della Commissione preso individualmente. L'articolo 217 consacra il principio della collegialità dell'azione della Commissione. Il Consiglio sottolinea inoltre che la procedura di programmazione pluriennale dei lavori è stata fissata dal Consiglio europeo nella riunione del giugno 2002 a Siviglia. Ricorda infine che le procedure che permettono di associare il Parlamento europeo ai negoziati internazionali sono disciplinate dall'articolo 300 del trattato CE e che nel 1998 sono state adottate modalità pratiche relative alla presenza di membri del Parlamento europeo nelle delegazioni della Comunità o come rappresentanti dell'Unione europea in conferenze internazionali.

Il Consiglio sottolinea che in ogni caso gli impegni sottoscritti da tali istituzioni non gli sono opponibili e si riserva di preservare i propri diritti e in particolare di prendere ogni misura appropriata qualora l'applicazione delle disposizioni dell'accordo quadro pregiudichi le competenze conferite dai trattati alle istituzioni e l'equilibrio istituzionale da essi stabilito.»